

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1274

Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali

22/10/2024 - 07:23

Indice

1. DDL S. 1274 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1274	4

1. DDL S. 1274 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1274

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1274

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** e dal **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)** di concerto con il **Ministro della difesa (CROSETTO)** con il **Ministro della giustizia (NORDIO)** con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (SALVINI)** con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)** con il **Ministro per lo sport e i giovani (ABODI)** con il **Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)** con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie (CALDEROLI)** con il **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (TAJANI)** e con il **Ministro dell'istruzione e del merito (VALDITARA)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 2024

Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è volto alla conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali, come di seguito si illustra.

Capo I

Interventi economici in materia di investimenti e lavoro

Art. 1

(Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa)

La disposizione dispone cinque rifinanziamenti che rivestono carattere di urgenza ad autorizzazioni di spesa vigenti relative rispettivamente alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, al contratto di programma RFI e al servizio civile universale.

In particolare, il **comma 1** incrementa di 250 milioni di euro, per l'anno 2024, il finanziamento destinato a Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.A. per la manutenzione straordinaria nell'ambito del contratto di programma parte servizi di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 266 del 2005.

Il **comma 2** integra di 750 milioni di euro, per l'anno 2024, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 396, della legge n. 234 del 2021 relativa al finanziamento del contratto di programma, parte servizi 2022-2027, tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.A.

Il **comma 3** incrementa di 220 milioni di euro, per l'anno 2024, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, della legge n. 230 del 1998, relativo agli interventi del servizio civile nazionale.

Il **comma 4** prevede il rifinanziamento del contratto di programma ANAS 2021-2025 per 183 milioni di euro per l'anno 2024.

Il **comma 5** rfinanzia il fondo unico per gli investimenti Anas per 117 milioni di euro per il 2024. In particolare sono rifinanziati i seguenti interventi: a) per 30 milioni di euro agli interventi di manutenzione straordinaria di sicurezza; b) per 74 milioni di euro al programma "ponti, viadotti e gallerie; c) per 13 milioni di euro per gli interventi di ripristino della viabilità delle strade danneggiate dal sisma.

Il **comma 6** individua gli oneri complessivi derivanti dai commi da 1 a 5 nonché la relativa copertura finanziaria.

Art. 2

(Rifinanziamento Ape sociale 2024)

La disposizione incrementa di 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 232 del 2016 relativa all'indennità APE sociale.

Art. 3

(Misure in favore di grandi eventi)

Il **comma 1**, al fine di assicurare l'organizzazione e lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, incrementa di 25 milioni di euro, per l'anno 2024, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 564, della legge n. 178 del 2020.



Il **comma 2**, al fine di consentire al Comitato Italiano Paralimpico di provvedere ai propri fini istituzionali a fronte dei maggiori costi relativi alla XVII edizione dei Giochi Paralimpici 2024, incrementa di 4 milioni di euro, per l'anno 2024, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 190, della legge n. 190 del 2014, relativa alla promozione e allo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica delle persone con disabilità.

Il **comma 3** autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 in favore di Roma Capitale per le esigenze connesse allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica.

Il **comma 4** autorizza la spesa di 500.000 per l'anno 2024 per l'organizzazione in Italia della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina.

Il **comma 5** individua gli oneri complessivi derivanti dai commi da 1 a 4 nonché la relativa copertura finanziaria.

Art. 4

(Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

La disposizione, al fine di garantire, tra l'altro, le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2024, rispetto all'ammontare previsto a legislazione vigente, lo stanziamento destinato alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto legislativo n. 217 del 2005. Tale stanziamento è ripartito sulla base della tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Art. 5

(Misure urgenti in materia di Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato)

Il **comma 1** prevede, per l'anno scolastico 2024/2025, un incremento del Fondo Unico Nazionale della dirigenza scolastica (FUN) di 3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, destinato alla retribuzione di posizione di parte variabile.

Il **comma 2** individua gli oneri complessivi derivanti dal comma 1 nonché la relativa copertura finanziaria.

Art. 6

(Misure in materia di PNRR)

La disposizione introduce un complesso di misure urgenti per rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72-*bis* del PNRR.

In particolare, il **comma 1** introduce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di adottare, annualmente, un piano dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento. Il predetto piano viene redatto sulla base di modelli che sono resi disponibili sul sito



istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Il **comma 2** prevede che a verificare sulla tempestiva adozione del piano dei flussi di cassa di cui al comma 1 sia il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Il **comma 3** prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di consentire alle amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR, di poter avere la disponibilità delle risorse necessarie per i trasferimenti in favore dei soggetti attuatori degli interventi, effettui, a titolo di anticipazione, i suddetti trasferimenti a carico delle risorse del Fondo Next generation Eu – Italia nel termine di 15 giorni decorrenti dalle richieste formulate dalle predette amministrazioni attraverso il sistema informatico ReGis. Tali richieste devono attestare, in particolare, l'esigenza di liquidità per far fronte alle erogazioni in favore dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR.

Il **comma 4** prevede che, su richiesta formulata dalle amministrazioni titolari di misure PNRR, in caso di carenza delle disponibilità di cassa sui pertinenti capitoli dei rispettivi stati di previsione a valere sui quali trovano copertura i finanziamenti delle misure del PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze effettui anticipazioni di cassa in favore delle medesime amministrazioni, a valere sul conto corrente di tesoreria "Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del Next generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto", nei limiti delle disponibilità esistenti, per consentire alle stesse amministrazioni di procedere alle conseguenti erogazioni in favore dei soggetti attuatori.

Il **comma 5** prevede che al reintegro delle anticipazioni di cui al comma 4 al fondo Next generation EU si provveda, a valere sul bilancio dello Stato, entro l'esercizio successivo a quello dell'anticipazione.

Il **comma 6** prevede che le provviste di liquidità di cui ai commi 3 e 4 possano essere attivate dalle amministrazioni titolari della misura anche antecedentemente al ricevimento delle singole richieste di trasferimento da parte dei soggetti attuatori.

Il **comma 7** stabilisce il che il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, possa adottare eventuali disposizioni attuative relative alle procedure di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 3.

Il **comma 8** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Capo II

Disposizioni fiscali

Art. 7

(Modifiche al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 ed al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)

Il **comma 1** modifica l'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 143 del 2024, al fine di consentire anche ai soggetti che negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA a causa della diffusione della pandemia da COVID-19, ovvero alla presenza di condizioni di non normale



svolgimento della propria attività, di poter usufruire del ravvedimento speciale introdotto dallo stesso articolo 2-*quater* del citato decreto-legge n. 113 del 2024.

In particolare, per i suddetti contribuenti la base imponibile è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento; mentre ai fini IRAP, la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per ciascuna dell'annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento.

L'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando alla base imponibile così calcolata l'aliquota del 12,5 per cento; mentre l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando alla base imponibile così calcolata l'aliquota del 3,9 per cento. Coerentemente con quanto previsto per i contribuenti che hanno applicato gli ISA, anche per i soggetti esclusi per le suddette cause le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono diminuite del 30 per cento fermo restando il versamento minimo di 1.000 euro per le imposte sui redditi e delle relative addizionali.

Il **comma 2** interviene all'articolo 40, comma 3, del Decreto legislativo n. 13 del 2024, in materia di destinazione delle eventuali maggiori entrate da Concordato preventivo biennale.

In particolare, viene previsto che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-*quater*, del decreto-legge n. 113 del 2024, affluiscano nel fondo per l'attuazione della Delega fiscale. Inoltre, sempre nel medesimo comma 3, dell'articolo 40, del D. Lgs n. 13 del 2024, viene previsto che le eventuali maggiori entrate che affluiscono al suddetto Fondo siano prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote IRPEF.

Art. 8

(Modifiche al credito d'imposta ZES)

La disposizione modifica l'articolo 1 del decreto-legge n. 113 del 2024, convertito con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2024, n. 113, come di seguito specificato:

la lettera a) interviene sostituendo il terzo periodo del comma 1, prevedendo la possibilità di indicare ulteriori investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

la lettera b) modifica il comma 2, prevedendo che gli investimenti da considerare ai fini del calcolo dell'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile di ciascun beneficiario risultano essere quelli riportati nella comunicazione integrativa comma 1, "primo e secondo periodo".

La lettera c) aggiunge il comma 3-*bis*, il quale prevede che le eventuali risorse residue dopo il riconoscimento del credito di imposta ai sensi del comma 2, siano destinate agli investimenti comunicati nell'ambito della comunicazione prevista dalla citata lettera a), della disposizione in esame.

Capo III

Disposizioni in materia di Enti territoriali



Art. 9

(Somme da riconoscere alle autonomie territoriali)

Il **comma 1** riconosce alla Regione Sicilia un contributo pari a euro 74.418.720,00, per l'anno 2024, in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle detrazioni fiscali connessa all'attuazione della riforma fiscale di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 216 del 2023.

Il **comma 2** riconosce alla Provincia autonoma di Trento l'importo di euro 5.491.000,00, relativo al maggior gettito della tassa automobilistica riservata allo Stato per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 1, commi 321 e 322, della legge n. 296 del 2006. Il predetto importo è attribuito alla suddetta Provincia autonoma in attuazione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 9188 del 10 maggio 2023.

Il **comma 3** individua gli oneri complessivi derivanti dai commi 1 e 2 nonché la relativa copertura finanziaria.

Capo IV

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

La disposizione reca la copertura finanziaria per gli oneri discendenti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 9, pari a euro 1.736.409.720 per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 10 milioni di euro per l'anno 2028.

Art. 11

(Entrata in vigore)

La disposizione reca la data di entrata in vigore del provvedimento.



Capo I

Interventi economici in materia di investimenti e lavoro

Art. 1

(Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa)

Il **comma 1** prevede l'incremento di 250 milioni di euro per l'anno 2024 delle risorse destinate a Rete ferroviaria Italiana - RFI S.p.A. per la manutenzione straordinaria nell'ambito del contratto di programma parte servizi di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il **comma 2** prevede l'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria Italiana - RFI S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di 750 mln di euro per l'anno 2024, per il finanziamento del contratto di programma, parte servizi 2022-2027.

Il **comma 3** incrementa il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230 di 220 milioni di euro per l'anno 2024.

Il **comma 4** prevede il rifinanziamento del contratto di programma ANAS 2021-2025 per 183 milioni di euro per l'anno 2024.

Il **comma 5** rfinanzia il fondo unico Anas per 117 milioni di euro per il 2024 da destinare agli interventi di seguito riportati:

PG	7002 fondo per gli investimenti ANAS /MIT	rifinanziamenti	autorizzazioni
45	CONTRIBUTI AD ANAS PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SICUREZZA	30.000.000	LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072,
48	PROGRAMMA ANAS "PONTI, VIADOTTI E GALLERIE	74.000.000	LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95
53	RIPRISTINO VIABILITA' STRADE DANNEGGIATE DAL SISMA	13.000.000	LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14
Totale		117.000.000	

Il **comma 6** dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Art. 2

(Rifinanziamento Ape sociale 2024)

La disposizione in esame si rende necessaria, sulla base degli elementi di monitoraggio acquisiti in sede di specifiche Conferenze dei servizi, per poter effettuare con esito positivo la Conferenza dei servizi relativa al terzo scrutinio per la prestazione c.d. Ape sociale.

Sulla base di valutazioni derivanti dai predetti elementi si rende, infatti, necessario un rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa alla predetta prestazione per 20 milioni di



euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 10 milioni di euro per l'anno 2028, al fine di poter riconoscere l'accesso alla prestazione per le domande relative al terzo scrutinio dell'anno 2024. Dispone, inoltre, che ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Art. 3

(Misure in favore di grandi eventi)

Il **comma 1**, al fine di implementare le attività di pianificazione e organizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, dispone l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 564, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo. Il **comma 2** destina 4 milioni di euro per l'anno 2024 al Comitato Italiano Paralimpico (CIP), per le attività connesse alla XVII edizione dei Giochi paralimpici 2024.

Con il **comma 3**, per la realizzazione di vari interventi di parte corrente funzionali allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, anche inerenti all'incremento della presenza sul territorio di unità operative, sono assegnati a Roma Capitale 4 milioni di euro per il 2024.

Con il **comma 4**, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024, da destinare all'organizzazione della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina che si terrà in Italia. La quantificazione finanziaria relativa all'incremento dell'autorizzazione di spesa prevista si basa su una stima prudenziale che prende a riferimento l'ultima Conferenza svoltasi a Berlino l'11-12 giugno 2024, alla quale hanno partecipato 80 delegazioni, la maggior parte della quali a livello di Capi di Stato o di Governo e di Ministeri degli Esteri, le principali istituzioni internazionali, 700 società private, rappresentanti della società civile, dell'accademia e delle autonomie locali, per un totale di circa 3.500 persone.

Per l'anno 2024, è previsto 1 evento preparatorio di alto livello e l'avvio delle attività con i think tank, con i seguenti oneri:

Ospitalità delegazione ucraina (2 notti x 50 persone x 250 euro)	25.000
Viaggi delegazione ucraina (1 viaggio AR x 50 persone x 1.000 euro)	50.000
Noleggio autoveicoli	25.000
Organizzazione dell'evento	150.000
Servizi di consulenza think tank	100.000
Imprevisti	150.000
TOTALE	500.000

In ragione dell'elevata incertezza del quadro militare e politico che caratterizza, in questa fase, la crisi ucraina, è necessario riservare una quota per imprevisti, derivante dall'esigenza di organizzare riunioni con breve preavviso o altre attività nell'ambito del coordinamento tra i Paesi che sostengono l'Ucraina. La quota per imprevisti è più elevata per il 2024, in quanto l'Italia quest'anno detiene la presidenza del G7.



Il **comma 5** dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 33,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Art. 4

(Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Il **comma 1** dispone nell'anno 2024 l'incremento di 100 milioni di euro delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, svolte anche con riferimento alle annualità precedenti dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 12 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

La ripartizione delle risorse è indicata nella tabella di cui all'allegato 1 che di seguito si riporta.

Amministrazione	Anno 2024 (importi in euro)
Polizia di Stato	46.735.395
Carabinieri	29.209.622
Guardia di finanza	12.027.492
Polizia penitenziaria	7.903.780
Corpo nazionale dei vigili del fuoco	4.123.711
Totale	100.000.000

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Art. 5

(Misure urgenti in materia di Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato)

La disposizione di cui al **comma 1** prevede, per l'anno scolastico 2024/2025, un incremento del Fondo Unico Nazionale della dirigenza scolastica (FUN) di 3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, destinato alla retribuzione di posizione di parte variabile.

Al **comma 2**, agli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Art. 6

(Disposizioni in materia di PNRR)

La norma reca disposizioni urgenti relative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In particolare, i **commi 1 e 2**, introducendo disposizioni urgenti e strettamente necessarie con riferimento alla riforma 1.11 del Piano, «*Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie*», sono finalizzati a rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla *milestone M1C1-72-bis* del PNRR.



In seguito alla revisione del PNRR, infatti, con riferimento alla suddetta riforma 1.11, è stato inserito il citato obiettivo intermedio MIC1-72-*bis*, che prevede, tra l'altro, l'entrata in vigore di una legislazione che imponga alle pubbliche autorità di adottare piani annuali dei flussi di cassa atti a garantire il rispetto dei termini legali di pagamento.

A tal fine, il **comma 1** prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottino entro il 28 febbraio di ciascun anno un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento. L'ultimo periodo del comma 1 specifica che sul sito istituzionale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sono resi disponibili i modelli sulla base dei quali redigere il piano annuale dei flussi di cassa.

Il **comma 2** prevede che il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifichi che sia predisposto il piano di cassa di cui al comma 1.

I successivi **commi** da 3 a 7 della norma, invece, introducono urgenti disposizioni in materia di gestione finanziaria del PNRR.

Al riguardo, è necessario ricordare che l'articolo 18-*quinqüies* (*Disposizioni finanziarie in materia di PNRR*) del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, ha introdotto significative novità, nell'ambito delle disposizioni finanziarie relative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al fine di rispondere alle criticità rappresentate dai soggetti attuatori, inerenti principalmente alla carenza della liquidità necessaria per l'attuazione e la conclusione degli interventi.

Tale norma, in particolare, nell'ottica di semplificare e snellire il circuito finanziario, ha previsto che le Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori, provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento.

Ciò stante, con la norma in esame sono disciplinate le modalità con le quali il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione delle amministrazioni titolari delle misure le risorse necessarie per dare seguito al disposto del citato articolo 18-*quinqüies*.

In particolare, il **comma 3** dispone che, al fine di consentire alle amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR la disponibilità delle risorse necessarie per i trasferimenti in favore dei soggetti attuatori degli interventi, nei termini previsti dal menzionato articolo 18-*quinqüies*, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a effettuare, a titolo di anticipazione, i suddetti trasferimenti a carico delle risorse del *Fondo Next generation Eu – Italia* di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1049, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel termine di 15 giorni decorrenti dalle richieste formulate dalle predette amministrazioni attraverso il sistema informatico ReGis, attestanti l'esigenza di liquidità per far fronte alle erogazioni in favore dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR.

Il **comma 4**, invece, concerne le possibili carenze di liquidità di cassa sui capitoli di bilancio che finanziano i cosiddetti "*progetti in essere*" del PNRR. Al riguardo, tale comma dispone che, su richiesta formulata dalle amministrazioni titolari di misure PNRR, in caso di carenza delle disponibilità di cassa sui pertinenti capitoli dei rispettivi stati di previsione a valere sui quali trovano copertura i finanziamenti delle misure del PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare anticipazioni di cassa in favore delle medesime



amministrazioni, a valere sul conto corrente di tesoreria “*Ministero dell’economia e delle finanze – Attuazione del Next generation EU-Italia- Contributi a fondo perduto*”, nei limiti delle disponibilità esistenti, per consentire alle stesse amministrazioni di procedere alle conseguenti erogazioni in favore dei soggetti attuatori, secondo le procedure di cui al medesimo articolo 18-*quinquies*. Il **comma 5** precisa che, a valere sul bilancio dello Stato, si provvede al successivo reintegro delle anticipazioni di cui al comma 4 al *Fondo Next generation EU*, entro l’esercizio successivo a quello dell’anticipazione.

Il **comma 6**, per garantire l’attuazione del più volte richiamato articolo 18-*quinquies* ovvero la tempestività delle operazioni di pagamento ai soggetti attuatori, nonché al fine di assicurare una adeguata programmazione delle spese, dispone che le provviste di liquidità, disciplinate ai commi 3 e 4 della norma, possono essere attivate dalle amministrazioni titolari di misura anche antecedentemente al ricevimento delle singole richieste di trasferimento da parte dei soggetti attuatori.

Il **comma 7**, poi, reca la base normativa primaria al fine di introdurre, mediante successivo decreto ministeriale, eventuali disposizioni attuative, inerenti alle procedure finanziarie di cui alla norma in commento. A tal fine, si prevede che eventuali disposizioni attuative relative alle procedure di gestione delle risorse del *Fondo Next generation Eu – Italia* possano essere adottate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Il **comma 8**, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, con riferimento al contenuto dell’intero articolo in commento. Pertanto, si prevede espressamente che dall’attuazione della norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dall’articolo in commento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo II **Disposizioni fiscali**

Art. 7

((Modifiche al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024 e del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13)

Il **comma 1** interviene all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 introducendo il nuovo comma 6-bis al fine di consentire anche ai soggetti che negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA a causa della diffusione della pandemia da COVID-19, ovvero alla presenza di condizioni di non normale svolgimento della propria attività, di poter usufruire del ravvedimento speciale introdotto dallo stesso articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113.

In particolare, per i suddetti contribuenti la base imponibile è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento; mentre ai fini IRAP, la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per ciascuna dell’annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento.

L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando alla base imponibile così calcolata l’aliquota del 12,5 per cento; mentre l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando alla base



imponibile così calcolata l'aliquota del 3,9 per cento. Coerentemente con quanto previsto per i contribuenti che hanno applicato gli ISA, anche per i soggetti esclusi per le suddette cause le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono diminuite del 30 per cento fermo restando il versamento minimo di 1.000 euro per le imposte sui redditi e delle relative addizionali.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione non determina effetti differenziali rispetto a quelli già stimati in sede di introduzione del nuovo ravvedimento, in considerazione del fatto che in sede di relazione tecnica alla misura che ha introdotto lo speciale ravvedimento (DL 113/2024), la valutazione ha già considerato prudenzialmente l'intera platea dei soggetti accertabili da parte dell'Amministrazione finanziaria, senza escludere i contribuenti in esame.

Il **comma 2** interviene all'articolo 40, comma 3, del Decreto legislativo 13/2024, in materia di destinazione delle eventuali maggiori entrate da Concordato preventivo biennale.

In particolare, viene previsto che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-quater, del decreto-legge 113/2024, che ha introdotto nell'ambito del regime del CPB la possibilità di un ravvedimento speciale con il versamento di un'imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, affluiscono nel fondo per l'attuazione della Delega fiscale. Inoltre, sempre nel medesimo comma 3, dell'articolo 40, del D. Lgs 13/2024, viene previsto che le eventuali maggiori entrate che affluiscono al suddetto Fondo siano prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote IRPEF.

Alla misura non si ascrivono effetti, trattandosi di interventi su una disposizione che prevede un monitoraggio che accerti le eventuali maggiori entrate.

Art. 8

(Modifiche al credito d'imposta ZES)

La proposta in esame modifica l'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni, nella legge 7 ottobre 2024, n. 113, come di seguito specificato:

La lettera a) interviene sostituendo il terzo periodo del comma 1, prevedendo la possibilità di indicare ulteriori investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

La lettera b) modifica il comma 2, prevedendo che gli investimenti da considerare ai fini del calcolo dell'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile di ciascun beneficiario risultano essere quelli riportati nella comunicazione integrativa comma 1, "primo e secondo periodo".

La lettera c) aggiunge il comma 3-bis, il quale prevede che le eventuali risorse residue dopo il riconoscimento del credito di imposta ai sensi del comma 2, siano destinate agli investimenti comunicati nell'ambito della comunicazione prevista dalla citata lettera a), della disposizione in esame.

Tenuto conto che le modifiche apportate al citato articolo 113, prevedono il riconoscimento del credito di imposta oggetto di intervento entro il limite massimo delle risorse autorizzate a legislazione vigente e nei limiti del beneficio riconoscibile ai sensi dell'articolo 16, comma 1,



del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, alle stesse non si ascrivono effetti peggiorativi sulla finanza pubblica.

Capo III

Disposizioni in materia di enti territoriali

Art. 9

(Somme da riconoscere alle autonomie territoriali)

Il comma 1 riconosce alla regione Siciliana un contributo di euro 74.418.720 per l'anno 2024, in considerazione degli effetti dell'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle altre misure in tema di imposte sui redditi sulla compartecipazione all'Irpef, di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023. La norma determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica pari a 74.418.720 di euro per l'anno 2024 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Il comma 2 attribuisce nell'anno 2024 alla Provincia autonoma di Trento l'importo di euro 5.491.000 in attuazione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 9188 del 10 maggio 2023 relativa al maggior gettito della tassa automobilistica riservata allo Stato per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La norma comporta un onere a carico della finanza pubblica pari a euro 5.491.000 per l'anno 2024 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Capo IV

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

La disposizione prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 9. A tali oneri, pari a euro 1.736.409.720 per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 10 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

- a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che presenta le necessarie disponibilità, con conseguente rideterminazione, per il medesimo anno, dell'importo di cui all'alea dello stesso articolo 13, comma 8;
- b) quanto a 29 milioni di euro, per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che presenta le necessarie disponibilità;
- c) quanto a 50 milioni di euro, per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che presenta le necessarie disponibilità;
- d) quanto a 12 milioni di euro, per l'anno 2024, in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 58-*bis*,



- comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che presenta le necessarie disponibilità;
- e) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 10 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che si rende possibile, senza compromissione del riconoscimento dei relativi benefici, sulla base degli elementi di monitoraggio conseguenti dalle relative Conferenze dei servizi;
 - f) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di fabbisogno, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4;
 - g) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
 - h) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che presenta le necessarie disponibilità;
 - i) quanto a euro 1.441.909.720, per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 2 del presente decreto, che presentano le necessarie disponibilità.

Art. 11

(Entrata in vigore)

L'articolo dispone l'entrata in vigore del presente decreto.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

18/10/2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Danie Perrotta'.



Decreto-legge "Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali" (milioni di euro)																	
artefice	comma	lettera	descrizione	BIS	Natura	Saldo medio da finanziare					Inchiesta medio						
						2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026				
10	1	d)	Riduzione sezione speciale del fondo di garanzia PMI-sezione garanzia Fondi pensione, di cui all'art. 99-bis, c. 1, del D.L. 124/2019	S	K	-42,0											
10	1	e)	Riduzione delle risorse destinate al pensionamento anticipato per lavoratori precoci, di cui all'art. 1, c. 203, della L. 232/2016	S	C		-20,0	-30,0	-50,0								
10	1	g)	Riduzione Tab. A - IMACI	S	C	-0,5											
10	1	h)	Riduzione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1, c. 801, L. 29/9/2009	S	C	-3,0											
10	1	i)	Riduzione spesa Ministeri (Allegato 2)	S	C	-901,9											
10	1	l)	Riduzione spesa Ministeri (Allegato 2)	S	K	-540,0											
			Spese	S		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Entrate	S		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Saldo	S		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Saldo	S		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 2024.

Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili nonché in materia di PNRR;

Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in materia di investimenti, pensionistica, di grandi eventi, di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di retribuzioni della dirigenza scolastica, di enti territoriali, nonché in materia fiscale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per lo sport e i giovani, dell'interno, per gli affari regionali e le autonomie, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'istruzione e del merito;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

INTERVENTI ECONOMICI IN MATERIA DI INVESTIMENTI E LAVORO

Articolo 1.

(Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa)

1. Le risorse destinate a Rete ferroviaria Italiana - RFI S.p.A. per la manutenzione straordinaria nell'ambito del contratto di programma parte servizi di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate di 250 milioni di euro per l'anno 2024.
2. L'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria Italiana - RFI S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 750 milioni di euro per l'anno 2024.
3. Il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2024.
4. Le risorse destinate ad ANAS S.p.A. per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 di cui all'articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di 183 milioni di euro per l'anno 2024.
5. Il fondo per gli investimenti ANAS, di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 117 milioni di euro per l'anno 2024 da destinare:
 - a) per 30 milioni di euro agli interventi di manutenzione straordinaria di sicurezza;
 - b) per 74 milioni di euro al programma « ponti, viadotti e gallerie »;
 - c) per 13 milioni di euro agli interventi di ripristino della viabilità delle strade danneggiate dal sisma.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.520 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Articolo 2.

(Rifinanziamento Ape sociale 2024)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Articolo 3.

(Misure in favore di grandi eventi)

1. Al fine di assicurare la tempestiva organizzazione e il corretto svolgimento dei Giochi del

Mediterraneo di Taranto 2026 e delle attività ad essi necessarie, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 564, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Al fine di consentire al Comitato Italiano Paralimpico di provvedere ai propri fini istituzionali a fronte dei maggiori costi relativi alla XVII edizione dei Giochi Paralimpici 2024, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 a favore di Roma Capitale.

4. Per l'organizzazione in Italia della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 33,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Articolo 4.

(Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Nell'anno 2024, al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, della legge 1° aprile 1981, n. 121 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono incrementate, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 100 milioni di euro e sono ripartite come indicato nella tabella di cui all'allegato 1. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Articolo 5.

(Misure urgenti in materia di Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato)

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica con la restante dirigenza pubblica, per l'anno scolastico 2024/2025, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, è incrementato, per l'anno 2024, di 3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Il predetto incremento è destinato alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di PNRR)

1. Al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla *milestone* M1C1-72-*bis* del PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento. Il piano annuale dei flussi di cassa è redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

2. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che sia predisposto il piano di cassa di cui al comma 1.

3. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR la disponibilità delle risorse necessarie per i trasferimenti in favore dei soggetti attuatori degli interventi, nei termini previsti

dall'articolo 18-*quinquies* del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a effettuare, a titolo di anticipazione, i suddetti trasferimenti a carico delle risorse del Fondo Next generation Eu - Italia di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1049, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel termine di 15 giorni decorrenti dalle richieste formulate dalle predette amministrazioni attraverso il sistema informatico ReGis, attestanti l'esigenza di liquidità per far fronte alle erogazioni in favore dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR.

4. Su richiesta formulata dalle amministrazioni titolari di misure PNRR, in caso di carenza delle disponibilità di cassa sui pertinenti capitoli dei rispettivi stati di previsione a valere sui quali trovano copertura i finanziamenti delle misure del PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare anticipazioni di cassa in favore delle medesime amministrazioni, a valere sul conto corrente di tesoreria « Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto », nei limiti delle disponibilità esistenti, per consentire alle stesse amministrazioni di procedere alle conseguenti erogazioni in favore dei soggetti attuatori, secondo le procedure di cui al citato articolo 18-*quinquies* del decreto-legge n. 113 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2024.

5. A valere sul bilancio dello Stato si provvede al successivo reintegro delle anticipazioni di cui al comma 4 al fondo Next generation EU entro l'esercizio successivo a quello dell'anticipazione.

6. Al fine di una adeguata programmazione delle spese, le provviste di liquidità di cui ai commi 3 e 4 possono essere attivate dalle amministrazioni titolari di misura anche antecedentemente al ricevimento delle singole richieste di trasferimento da parte dei soggetti attuatori.

7. Eventuali disposizioni attuative relative alle procedure di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 3 del presente articolo possono essere adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo II

DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo 7.

(Modifiche al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024 e del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13)

1. All'articolo 2-*quater* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-*bis*. I soggetti di cui al comma 1, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:

a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9-*bis*, comma 6, lett. a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

6-*ter*. Per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 6-*bis*, lettere a) e b), ai fini

del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

- a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
- b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all'incremento di cui alla precedente lettera a), l'aliquota del 12,5 per cento;
- c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
- d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando, all'incremento di cui alla precedente lettera c), l'aliquota del 3,9 per cento.

6-quater. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma precedente, sono diminuite del 30 per cento. ».

b) al comma 10:

1) alla lettera c), il segno di interpunzione « . » è sostituito dal seguente « ; »;

2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« d) dichiarazione infedele della causa di esclusione di cui al comma 6-bis. ».

2. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « comma 2, » inserire le seguenti: « e le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, »;

b) dopo le parole: « comma 1 » inserire le seguenti: « , per essere prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ».

Articolo 8.

(Modifiche al credito d'imposta ZES)

1. All'articolo 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, mediante la comunicazione integrativa di cui al primo periodo, possono essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all'ammontare del maggior credito d'imposta maturato e alla documentazione probatoria di cui al secondo periodo. »;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « di cui al comma 1, », sono aggiunte le seguenti: « primo e secondo periodo, »;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai sensi del comma 2, risulti pari al limite massimo di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 2 è determinato l'ammontare massimo del credito di imposta residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati di cui al terzo periodo del comma 1. Detta percentuale è determinata, fermo restando il limite di cui al citato articolo 16, comma 1, rapportando l'importo delle eventuali risorse residue risultanti a seguito dell'applicazione della procedura prevista dal comma 2, all'ammontare complessivo dei crediti

di imposta indicati nelle comunicazioni integrative ai sensi del comma 1, terzo periodo, del presente articolo ».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

Articolo 9.

(Somme da riconoscere alle autonomie territoriali)

1. Alla Regione siciliana è riconosciuto un contributo pari a euro 74.418.720 per l'anno 2024 in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle detrazioni fiscali connessa all'attuazione della riforma fiscale di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. L'attribuzione delle risorse di cui al primo periodo è subordinata all'effettiva sottoscrizione dell'Accordo in materia di finanza pubblica.

2. In attuazione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 9188 del 10 maggio 2023, è attribuito nell'anno 2024 alla Provincia autonoma di Trento l'importo di 5.491.000 euro, relativo al maggior gettito della tassa automobilistica riservata allo Stato per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 79.909.720 euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 10.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 9, pari a euro 1.736.409.720 per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 10 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, con conseguente rideterminazione, per il medesimo anno, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 8;

b) quanto a 29 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

d) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 58-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

e) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 10 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

f) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di fabbisogno, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4;

g) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

h) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

i) quanto a euro 1.441.909.720 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 2 del presente decreto.

Articolo 11.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 ottobre 2024

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Crosetto, *Ministro della difesa*

Nordio, *Ministro della giustizia*

Salvini, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Calderone, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Abodi, *Ministro per lo sport e i giovani*

Piantedosi, *Ministro dell'interno*

Calderoli, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Tajani, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Valditara, *Ministro dell'istruzione e del merito*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

Tabella n. 1
Articolo 4

Amministrazione	Anno 2024 (importi in euro)
Polizia di Stato	46.735.395
Carabinieri	29.209.622
Guardia di finanza	12.027.492
Polizia penitenziaria	7.903.780
Corpo nazionale dei vigili del fuoco	4.123.711
Totale	100.000.000

Tabella n. 2
Articolo 10, comma 1, lettera i)

Importi in euro in termini di competenza e cassa

Stato di previsione	
MISSIONE/programma	
Ministero dell'economia e delle finanze	
3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)	63
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	63
19. Giustizia (6)	
19.4 Coordinamento del sistema della giustizia tributaria (12)	
1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	4
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	3
1.2 Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (3)	1
23. Fondi da ripartire (33)	76
23.1 Fondi da assegnare (1)	17
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	59

Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i>	
7. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	
Ministero della giustizia	
2. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	
Ministero dell'interno	
3. Ordine pubblico e sicurezza (7)	
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	
1. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	
1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2)	
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	
1. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	
1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (8)	
Ministero della difesa	
2. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	
2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (17)	
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	
1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5)	
Ministero della salute	
3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	
TOTALE	
	1.44

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.